

## SCHEMA CONTRATTO DI VENDITA

Vendita in piedi di legname schiantato a seguito della tempesta "Vaia" dell'ottobre 2018.  
Asta pubblica del giorno **06 settembre 2019** tramite portale telematico della CCIAA di Trento.

LOTTO SMA/S/1 - TELECABINA, PLANK-COLFOSCO, ORTI FORESTALI, SS ROLLE-FOSSE S.,  
VALCIGOLERA, VALBONETA-CES- Foresta Demaniale di San Martino di C.

### Art. 1 Oggetto della vendita

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali (di seguito denominata "APROFOD") ha posto in vendita, a trattativa privata diretta/tramite asta pubblica eseguita il 06 settembre 2019 sul portale "Legno trentino" della CCIAA di Trento, il lotto di legname in piedi SMA/S/1 costituito da sottolotti denominati "Telecabina, Plank-Colfosco, Orti Forestali, Ss Rolle-Fosse S., Valcigolera, Valboneta-Ces" ubicati nella Foresta Demaniale di San Martino di C..

Il lotto è interamente costituito da piante di abete rosso e larice, schiantate a seguito della tempesta "Vaia" dell'ottobre 2018 ed è stato quantificato in 9.250 m<sup>3</sup> tariffari, per presunti 6.925 m<sup>3</sup> netti.

Il prezzo a base d'asta è stato definito in 15,00 €/m<sup>3</sup> (quindici/00 euro a metro cubo).

Come risulta dal relativo verbale/La ditta \_\_\_\_\_ (di seguito "Ditta") ha proposto quale migliore offerta per l'acquisto dello stesso il corrispettivo complessivo di euro \_\_\_\_\_ derivante dal prezzo unitario pari a \_\_\_\_\_ €/m<sup>3</sup> ( \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ euro al metro cubo) più I.V.A di legge, che APROFOD accetta.

La stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza

La misurazione avverrà con le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare, a cui si rimanda in allegato.

### Art. 2 Qualità del legname venduto

1. Il legname schiantato di cui al precedente art. 1, si intende venduto come sta e giace, senza ulteriori spese ed oneri a carico di APROFOD, la quale declina ogni responsabilità per eventuali difetti del materiale legnoso oggetto di vendita, compresa l'eventuale presenza di schegge metalliche.

2. APROFOD dichiara che il volume netto ricavabile si presume quello stimato all'art. 1, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva. Inoltre APROFOD declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

### Art. 3 Garanzie

1. Sono previste una **cauzione definitiva pari al 3%** del valore del lotto, anche a titolo di caparra confirmatoria, ed una **fideiussione a garanzia delle obbligazioni dell'acquirente pari a 15 %** del valore del lotto. Entrambe le garanzie saranno prodotte in forma idonea, secondo le modalità liberamente scelte dall'acquirente

2. La Ditta ha versato una **cauzione definitiva pari al 3% del valore** complessivo del lotto, inclusa I.V.A., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dai Capitolati e dal presente contratto di compravendita, che verrà restituita a seguito del positivo esito del collaudo;

3. La Ditta costituisce una **fideiussione pari al 15% del valore** complessivo del lotto inclusa I.V.A. La fideiussione creata avrà valenza presunta al 30/06/2020, a titolo di garanzia del legname corrispondente in valore. Ogni qualvolta sarà asportato un quantitativo pari a tale valore, prima di asportare altro legname dovrà essere saldato il dovuto, previa emissione da parte di APROFOD della relativa fattura.

4. Il pagamento periodico del legname asportato dovrà consentire di mantenere continuativamente la copertura di garanzia tramite la fideiussione di cui sopra. In alternativa, verrà bloccato l'asporto di ulteriore legname dal lotto.

5. La Ditta si dichiara in possesso di polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.

6. La Ditta ha comunicato i dati relativi alle adeguate capacità operative specialistiche del personale che effettuerà il lavori di utilizzazione ed esbosco ai sensi di quanto indicato nell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. 787288 dd. 28 dicembre 2018.

7. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

#### **Art. 4 Modalità e tempo di esecuzione dei lavori**

1. La consegna del lotto oggetto di vendita, concordata per le vie brevi, avverrà secondo le modalità descritte nel capitolato d'oneri particolare.

2. L'acquirente dovrà iniziare le utilizzazioni entro il **30/09/2019**. La data del **termine lavori è stabilita il 30/06/2020**. A seguito di richiesta motivata e previo adeguamento della scadenza delle garanzie fideiussorie prestate, APROFOD può concedere eventuale proroga del tempo ritenuto congruo, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.

3. per ogni giorno di ritardo rispetto alla fine lavori, è stabilita una penale pecuniaria (**30,00 € - trenta/00 euro**), come descritta al seguente art. 10

#### **Art. 5 Condizioni generali di vendita**

1. Il quantitativo di legname netto ritraibile è presunto. Presentando l'offerta la ditta accetta il lotto intero, con qualsiasi resa finale.

2. Le piante sono per la maggior parte schiantate intere e cadute prevalentemente in un'unica direzione, parte di esse risulta stroncata.

3. Nel legname potrebbe riscontrarsi la presenza di schegge ferrose o altri corpi estranei. In ogni caso l'Agenzia non risponde di difetti o guasti conseguenti.

4. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese di utilizzazione forestale, nonché quelle di misurazione; e gli oneri della sicurezza.

5. L'acquirente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, obblighi e diritti relativi al contratto;

6. I residui di utilizzazione classificati materiale da cippato e/o legna da ardere risultano di APROFOD e dovranno essere asportati dal lotto per un quantitativo minimo pari al 60% del totale.

#### **Art. 6 Condizioni tecniche di vendita**

1. L'esecuzione dei lavori sarà fatta a perfetta regola d'arte rimanendo entro i confini dell'area delimitata, parzialmente o almeno nei punti notevoli, con spray colorato che rappresenta l'area oggetto di vendita;

2. Vanno rispettate le istruzioni impartite dal personale della stazione forestale demaniale di San Martino di C.-Caoria, con particolare attenzione a:

- piante stroncate e piegate, che dovranno essere rimosse, previa specifica indicazione/assegnazione da parte dell'Agenzia;

- utilizzazione ed esbosco dei tronchi fino al diametro in punta di 15 cm (quindici) ed asporto del legname con diametro in punta superiore ai 20 cm (venti);

3. A parziale deroga rispetto a quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del capitolato d'oneri generale, si evidenzia che, qualora entro il termine dei lavori si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte dell'acquirente – e non concordata preventivamente con l'Agenzia-, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e tale valore sarà addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell'ente per l'eventuale risarcimento dei danni. Tale disposizione verrà applicata anche in caso di recesso anticipato dal contratto da parte dell'acquirente. Non sarà invece applicata nel caso emergano forti motivazioni di carattere tecnico o legate alla sicurezza.

4. Al termine dell'attività di esbosco i siti di scarico del legname dovranno essere restituiti ripuliti da eventuali residui. In generale si dovrà provvedere allo sgombero delle strade, dei sentieri e dei corsi d'acqua dai residui del taglio. In presenza di zone con particolari problemi legati alla rinnovazione, la gestione di residui legnosi, corteccia e ramaglia minuta, che non vengano raccolti, dovrà fare riferimento alle eventuali istruzioni impartite dal personale forestale. In generale la ramaglia dovrà essere sparsa sulla tagliata o depositata a fianco strada in modalità accessibile al carico;

5. Le attività di utilizzazione dovranno essere condotte in maniera omogenea sull'intera superficie oggetto di vendita;

#### **Art. 7 Condizioni ambientali di vendita**

1. L'acquirente e l'impresa boschiva da esso incaricata, si impegnano a rispettare tutte le normative in materia ambientale finalizzate a contenere entro limiti compatibili gli impatti su suolo, soprassuolo, acqua, atmosfera e biosfera.

2. Le foreste demaniali sono certificate ambientalmente ai sensi dello standard UNI EN ISO 14001:2015 oltre che secondo il protocollo PEFC; la Ditta si impegna quindi ad assicurare un comportamento responsabile e ad adottare tutte le precauzioni atte ad evitare incidenti di tipo ambientale. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) per evitare lo sversamento accidentale di oli e carburanti, i contenitori di combustibile dovranno essere riposti su apposite vasche di contenimento di volume adeguato, da utilizzare sia in fase di trasporto che in cantiere, in quest'ultimo caso andranno collocate sotto gli elementi idraulici dei macchinari. La vasca di contenimento va adoperata anche per effettuare i travasi;

b) in caso di sversamento accidentale di sostanze o prodotti pericolosi dovrà essere avvisato immediatamente il direttore dei lavori, anche tramite il personale della stazione forestale demaniale. Nel caso di contaminazione di suolo forestale questo andrà prontamente rimosso (se piccole quantità) e depositato in sacchi. Il materiale raccolto sarà gestito dall'impresa come rifiuto;

c) la gestione dei rifiuti, a carico dell'Impresa aggiudicataria, dovrà avvenire correttamente, separando i diversi materiali di scarto; almeno una volta alla settimana dovrà essere effettuata una ricognizione dell'area di cantiere per verificare che non vi sia la presenza residui plastici (pezzi di nastro bianco/rosso, nylon ecc...).

#### **Art. 8 Sicurezza**

1. L'acquirente dichiara di assumersi tutti gli oneri relativi alle assicurazioni sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri dipendenti a cui applica le norme per il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di settore, nonché i relativi contratti provinciali/regionali.

2. L'acquirente dichiara di rispettare il contenuto del D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai rischi specifici propri, ed al coordinamento, dell'attività delle imprese appaltatrici da esso incaricate per l'espletamento dei lavori di utilizzazione e/o trasporto. Si ricorda a tal fine che i lavori di utilizzazione boschiva ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.lgs 81/08 e ss.mm.;

3. Delimitazione di cantiere, segnaletica, e gestione delle interferenze anche con il transito veicolare dell'adiacente impianto di Colverde saranno a totale e completo carico dell'acquirente che solleva pertanto fin d'ora l'Agenzia da ogni responsabilità a riguardo.

4. La Ditta dovrà comunicare il nominativo della ditta boschiva che effettuerà le utilizzazioni, APROFOD si riserva la facoltà di effettuare controlli autonomi sulla regolarità della stessa.

#### **Art. 9 Pagamenti e fatturazioni**

1. Modalità. La fatturazione nei confronti della ditta acquirente avverrà sulla base del volume di legname netto, con frequenza adeguata al mantenimento della copertura fideiussoria del valore del legname asportato. Sono previste verifiche in corso d'opera ed un sopralluogo di collaudo per controllare, da parte del personale tecnico dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, la regolare esecuzione dei lavori. Il pagamento verrà effettuato sulla base del volume di legname netto risultante da metodi speditivi basati sui volumi di carico dei singoli autocarri/autotreni. I volumi lordi saranno convertiti in metri cubi netti su base empirica, anche tramite alcune misurazioni campione, che verranno eseguite in sito. APROFOD provvederà alla fatturazione periodica del materiale asportato come risultante dalla misurazione effettuata nelle modalità stabilite dal capitolato d'oneri particolare. La Ditta provvederà al pagamento dell'importo tramite bonifico bancario entro 15 (quindici) giorni dalla data fattura.

2. Omessi pagamenti: qualora l'acquirente ometta di pagare il valore della fattura entro 15 (quindici) giorni dai termini stabiliti, l'Agenzia si riserva di procedere all'immediato blocco dell'asporto di legname. In casi di grave inadempimento l'Agenzia potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto, restando libera nei confronti dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto dell'Agenzia di agire nei confronti dello stesso per il risarcimento dei danni. Qualora l'Agenzia

intenda avvalersi della facoltà di risolvere per inadempimento, invita per iscritto ad adempiere entro un congruo termine.

3. Il legname non ancora pagato può essere asportato esclusivamente nel limite del volume corrispondente alla garanzia fideiussoria prestata (salvo casi eccezionali di urgenza e concordati con APROFOD)

Qualora l'importo corrispondente al volume del legname asportato (comprensivo di I.V.A.) e non ancora pagato (escluso quanto eventualmente versato in sede di acconto) sia superiore all'importo garantito dalla cauzione in essere, la ditta dovrà provvedere all'immediato pagamento dell'importo corrispondente al volume asportato non coperto da garanzia o all'immediata integrazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 3, fino al raggiungimento del valore del legname asportato e non pagato, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

4. Il reintegro della garanzia fideiussoria dovrà essere disposto inoltre in caso di eventuale escussione, anche parziale, dell'importo inizialmente garantito, pena il divieto dell'ulteriore asporto di legname.

### **Art. 10 Penali**

1. Ritardo nei lavori. La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo dalla fine lavori, non ancora stabilita all'attualità, è di 30,00 € (trenta/00 euro). Nel caso di sospensione dei lavori per cause non imputabili all'acquirente, tale sospensione sarà formalizzata con nota scritta da parte dell'Agenzia, che provvederà a riformulare un nuovo termine.

2. Posticipo. In caso di necessità l'acquirente può richiedere, in forma scritta e motivata, il posticipo dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel contratto; l'Agenzia ne valuterà l'eventuale accoglimento.

In ogni caso lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia qualsiasi difficoltà o avvenimento intervenuto in cantiere che possano essere la causa di modifiche al contratto.

3. Danni al patrimonio demaniale. Nel caso in cui l'acquirente arrecasse danni al patrimonio demaniale mobile e immobile, dovrà darne immediata notizia all'Agenzia che, valutata la gravità dell'accaduto, concorderà un termine per l'intervento di ripristino che resta a totale carico dello stesso. Nel caso in cui il danno cagionato fosse di estrema gravità e derivante da accertata negligenza o evidente comportamento scorretto, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità specificate nel paragrafo seguente "clausole contrattuali".

4. Recesso dal contratto. Nel caso l'acquirente comunichi la volontà di recedere dal contratto di vendita, l'Agenzia potrà richiedere un adeguato rimborso forfettario per gli eventuali danni economici subiti.

### **Art.11 Collaudo**

1. Il collaudo verrà eseguito come da disposizioni contenute nel capitolato d'oneri generale e particolare.

2. La cauzione definitiva di cui al precedente art. 3, verrà svincolata solamente a seguito dell'esito positivo del collaudo, che dovrà attestare la corretta esecuzione delle operazioni di utilizzazione secondo quanto disciplinato dal capitolato d'oneri particolare, dal capitolato d'oneri generale e della normativa di riferimento.

### **Art.12 Controversie**

1. In deroga all'art. 10 e 28 del Capitolato d'oneri generale, tutte le controversie che dovessero insorgere fra APROFOD ed Acquirente in ordine all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, verranno deferite al giudizio di tre arbitri da scegliersi di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

In caso di assenza, impedimento, astensione di arbitri oppure di mancato accordo fra le parti sulla scelta del collegio arbitrale, la terna sarà nominata nel modo seguente: un arbitro di nomina da parte della Ditta Acquirente, uno di nomina dell'Agenzia e un arbitro nominato dal Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

2. Per l'arbitrato valgono le norme del Codice di procedura civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Trento.

### **Art. 13 Recesso dal contratto**

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali si riserva la facoltà (prevista all'art. 1456 del Codice Civile), di risolvere il contratto in qualsiasi momento, per inadempimento, nel caso in cui vengano rilevate una o più delle seguenti condizioni:

- pervenga, a carico dell'acquirente, una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori o di ogni altro soggetto coinvolto nei lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- sia intervenuta, nei confronti dell'acquirente e, la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- si rilevino comportamenti dell'acquirente che costituiscano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori; in tal caso, l'Amministrazione diffiderà con lettera raccomandata ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro un termine preciso e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione unilaterale del contratto nonché alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni derivanti dalle inosservanze contestate;
- in caso di fallimento.
- per contratti di valore complessivo superiore a 150.000,00 €, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.), l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia.

L'Agenzia provinciale delle foreste demaniali ha la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

### **Art. 14 Spese e registrazioni**

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale e completo carico della Ditta acquirente.

### **Art. 15 Privacy**

Il D.Lgs. n. 196 dd. 30 giugno 2003, garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo citato.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. n. 10-40/Leg. dd. 2 maggio 1991, ed ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, s'informa che:

1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento della fornitura;
4. il titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
6. in ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

### **Art. 16 Disposizioni anticorruzione**

1. L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo/della medesima Impresa aggiudicataria nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. Ai sensi dell'art. 31 della delibera 43 del 26 gennaio 2018 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 della Provincia autonoma di Trento", trova applicazione al presente rapporto il Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 in base al quale il professionista si impegna, ai sensi dell'art. 2, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. L'impresa aggiudicataria dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'impresa aggiudicataria si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC prot. 384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3 del Piano di Prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. L'impresa aggiudicataria si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.